



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 680/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE, pendente

**TRA**

**MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI**, rappresentate e difese dall' Avv. UGO CAMPESE;

ATTRICI

**E**

**CONSORZIO EDILIZIO PIAZZA DUOMO (C.E.P.I.D.)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;  
CONVENUTO CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 06.12.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..

**1. Questioni preliminari e sul merito**

In via preliminare, si precisa che lo scrivente Magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 31.03.2016.

Ancora in via preliminare, va chiarito che nella presente sentenza non possono essere nuovamente valutate le questioni decise con la sentenza non definitiva n. 2764/0014 depositata in data del 30.10.2014, in quanto la sentenza parziale, emessa ai sensi dell'art. 277, co. 2, comporta l'esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Pertanto, da un lato, il Giudice che ha emesso una sentenza parziale rimane vincolato alle statuizioni ivi contenute, e, dall'altro lato, tale pronuncia è suscettibile di autonoma impugnazione. In altri termini, quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardino solo alcune cause decise la sentenza va intesa, quanto ad esse, come definitiva ai sensi di cui all'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c.

Tale orientamento, peraltro, è condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, in modo ormai uniforme e consolidato, ha chiarito che "nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame -sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti- salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in



giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n. 23862, e, in senso conforme, Cassazione civile, sez. III, 31/08/2009, n. 18898; Cass. 8 giugno 2007 n. 13513; Cass. 11 maggio 2006 n. 10889; Cass. 14 settembre 2004 n. 18510).

Non rimane, dunque, che esaminare fondatezza della residua domanda avanzata in giudizio ed avente ad oggetto il pagamento in favore delle attrici (nella qualità di eredi dell'Ing. SERGIO ROTILI), da parte del CONSORZIO convenuto, del compenso professionale spettante allo stesso Ing. SERGIO ROTILI per l'attività svolta nell'interesse del CONSORZIO successivamente al 18.01.2016.

Al riguardo è opportuno chiarire, in diritto, quale sia il riparto dell'onere della prova tra le parti.

Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*. Tale principio, dunque, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova –per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento-.

Applicando tali principi al contratto di prestazione d'opera professionale, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo; nell'ipotesi in cui la qualità di cliente non coincida con quella di interessato all'attività professionale, obbligato al pagamento dell'onorario è esclusivamente il committente, mentre a carico del terzo, beneficiario della prestazione, non sorge alcun obbligo nei confronti del professionista (cfr., *ex pluribus*, Cassazione civile, sez. I, 02/06/2000, n. 7309; Cassazione civile 11/2/1977, n. 624; Cassazione civile n. 4413/1980;



Cassazione civile n. 1768/1983; Cassazione civile n. 4592/1995). La prova del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, può ritenersi assolta dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista, da questi assunta in base ai suoi atti (cfr. Corte appello Bari, sez. II, 22/10/2012, n. 1100), e, in caso di contestazione del compenso al professionista e del corrispondente conferimento di incarico, tale conferimento può essere dimostrato in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera ed il relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Cass. civ., sez. II, n. 3652 del 24.02.2016; Tribunale Arezzo, 21/07/2016, n. 873).

In applicazione di tali principi, si osserva che nel caso in esame le attrici hanno fornito una prova esaustiva relativa al conferimento in favore del *de cuius* dell'incarico professionale sia con riferimento all'“*adeguamento struttura eseguita alla nuova soluzione progettuale ed alla nuova classificazione sismica del Comune*”, sia con riferimento al “*computo metrico delle opere eseguite*” (cfr. punti n.ri 6 e 7 della lettera inviata dall'Ing. ROTILI al CONSORZIO convenuto in data 22.08.2005 ed allegata *sub* 26 alla citazione), alla luce della corrispondenza intercorsa al riguardo tra le parti –e, in particolare, la citata missiva alla quale il CONSORZIO ha risposto in data 18.01.2016 (cfr. allegato n. 27 alla citazione) riconoscendo le attività svolte dall'Ingegnere sino a quale momento e conferendo l'incarico per lo svolgimento delle ulteriori prestazioni di cui ai citati punti 6 e 7 della lettera del 22.08.2005.

Pertanto, considerato che dalle esposte evidenze documentali non residuano dubbi in ordine al conferimento dell'incarico in relazione alle attività che SERGIO ROTILI avrebbe dovuto svolgere nell'interesse del CONSORZIO successivamente al 18.01.2016 –e posto che da tale documentazione non può ritenersi che sia stato raggiunto un accordo effettivo, specifico e condiviso anche in ordine al compenso dovuto per tali ultime attività-, condivisibilmente il precedente Giudicante ha ritenuto di conferire un incarico peritale al C.T.U. –Ing. GIANFRANCO PANATTA- al fine di **1**) verificare, sulla base della documentazione allegata in atti e di quella rinvenibile presso pubblici depositari, l'effettivo svolgimento da parte del professionista dell'incarico conferito; **2**) quantificare il compenso dovuto le attività svolte.

Ebbene, all'esito di detta consulenza –alla quale si rimanda e da considerarsi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, siccome redatta con serio ed in discutibile rigore scientifico, oltre ad essere logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni- è stato accertato, per un verso, lo svolgimento, da parte del ROTILI, del solo incarico relativo all'“*adeguamento struttura eseguita alla nuova soluzione progettuale ed alla nuova classificazione sismica del Comune*” di cui al punto n. 6 della missiva del 22.08.2005 sopra citata (e non anche di quello relativo al “*computo metrico delle opere eseguite*” di cui al punto n. 7 della medesima lettera -cfr. pag. n. 5 e pag. n. 14 della C.T.U.-), nonché –per altro verso- che il compenso spettante per la prestazione professionale in esame (quella, cioè, di cui al punto n. 6) ammonta Euro 15.678,69 (cfr. pagg. 6 e ss. nonché pag. 14 della C.T.U.).

D'altronde, a tale ultimo riguardo, si osserva che non solo le attrici non hanno alcun modo contestato i criteri ed i risultati della C.T.U., ma anche che il CONSORZIO convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non



contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata -e provata- dalle attrici secondo i criteri sopra esposti.

In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, parte convenuta va condannata a pagare, in favore di MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI la somma di Euro 15.678,69 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo.

## 2. Sulle spese di lite

Le spese processuali –liquidate secondo i parametri medi del DM 55/2014 relativi a controversie con valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 ridotti della metà (attesa la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio)-, vanno poste, *ex art.* 91 c.p.c., a carico del Consorzio convenuto.

In applicazione dei medesimi criteri, le spese di C.T.U. –come già liquidate in corso di causa con decreto del 19.10.2016- vanno poste definitivamente a carico del CONSORZIO convenuto

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 682/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE, vertente tra MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI, da una parte, e CONSORZIO EDILIZIO PIAZZA DUOMO (C.E.P.I.D.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, dall'altra parte, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

**1. ACCOGLIE**, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI, e, per l'effetto

**2. CONDANNA** il CONSORZIO EDILIZIO PIAZZA DUOMO (C.E.P.I.D.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, a pagare, in favore di MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI la somma di **Euro 15.678,69**, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;

**3. CONDANNA** il CONSORZIO EDILIZIO PIAZZA DUOMO (C.E.P.I.D.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, a pagare, in favore di MARIA LUISA BUCCIROSSI e FEDERICA ROTILI, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in **Euro 2.891,60** (di cui Euro 474,10 per esborsi ed Euro 2.417,50 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;

**4. PONE DEFINITIVAMENTE** le spese della svolta C.T.U. -come già liquidate in corso di causa con decreto del 19.10.2016-, a carico del CONSORZIO EDILIZIO PIAZZA DUOMO (C.E.P.I.D.), in persona del legale rappresentante *p.t.*.

Così deciso in Benevento, il 13.03.2018

Il Giudice

Dr. Gerardo Giuliano

